Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 agosto 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in **ROMA**, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in **MILANO**, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in **NAPOLI**, via Chiaia n. 5; in **FIRENZE**, via Cavour n. 46 r; in **TORINO**, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") è presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1952, n. 1100.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di migliorare la situazione dei cittadini dei due Paesi in materia di assicurazioni sociali, hanno deciso di concludere una nuova convenzione che sostituisca quella del 4 aprile 1949 e, a tale effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

il Governo della Repubblica Italiana:

il signor Egidio REALE, Ministro d'Italia a Berna,

il Consiglio federale svizzero:

il signor Arnoldo SAXER, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente convenzione si applica a tutte le legislazioni attualmente in vigore o che entreranno successivamente in vigore in ciascuno dei due paesi contraenti, ivi comprese quelle relative ai regimi speciali, e concernenti:

a) in Italia, l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) in Svizzera, l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti.

Articolo 2

I cittadini italiani e i cittadini svizzeri godono, per ciò che concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, della piena eguaglianza di trattamento, sotto riserva delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 3

1. Nella gestione delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, in linea di principio dovranno applicarsi unicamente le disposizioni del paese contraente in cui è esercitata l'attività determinante ai fini delle assicurazioni medesime.

2. A detto principio sono poste le seguenti eccezioni:

a) alle persone occupate in una impresa che ha la sua sede principale nel territorio di uno dei paesi contraenti, inviate per un periodo di durata limitata dalla stessa impresa sul territorio dell'altro paese, continuano ad applicarsi le disposizioni del paese dove la impresa ha la sua sede, sempre che il soggiorno nell'altro paese non sorpassi i dodici mesi.

La stessa regola si applica per le persone che, occupate da una impresa che ha la sua sede in uno dei paesi contraenti, soggiornino, per il carattere della loro occupazione, saltuariamente sul territorio dell'altro paese;

b) alle persone occupate in imprese artigiane o agricole che si estendono dal territorio di uno dei paesi contraenti al territorio dell'altro paese, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del paese in cui la impresa ha la sua sede;

c) alle persone che lavorano in una impresa di trasporti avente la sua sede sul territorio di uno dei paesi contraenti e che sono occupate sia temporaneamente nel territorio dell'altro paese, oppure in maniera permanente sulle linee di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del paese in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica al personale dipendente da imprese di trasporti aerei di uno dei paesi contraenti, allorchè tale personale ha la cittadinanza dello Stato di detta impresa ed è occupato in maniera permanente negli aeroporti dell'altro paese, nonchè al personale delle stesse imprese temporaneamente addetto al servizio di volo o terrestre sul territorio dell'altro paese;

d) le persone arruolate per conto di un armatore su un galleggiante destinato alla navigazione marittima sono sottoposte, durante il periodo del loro arruolamento, alle prescrizioni in vigore nel territorio del paese contraente di cui la nave batte la bandiera;

e) le persone occupate in servizi di Stato (dogane, poste, controllo passaporti, ecc.) che sono inviate da uno dei paesi contraenti a lavorare sul territorio dell'altro paese, sono sottoposte alle disposizioni del paese contraente dal quale sono inviate;

f) i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di un paese contraente, ivi compresi i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie, inviati nell'altro paese, sono sottoposti alla legislazione del paese che li ha inviati, purchè siano cittadini di tale paese. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie nonchè alle persone che sono

al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorchè essi siano cittadini del paese rappresentato e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alle disposizioni del paese in cui sono occupati.

3. Le autorità amministrative supreme dei due paesi contraenti possono, di comune accordo, stabilire, in determinati casi, eccezioni alle disposizioni del primo e del secondo alinea.

Articolo 4

I cittadini italiani e i cittadini svizzeri, che abbiano diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, ricevono tali prestazioni senza alcuna limitazione con tutte le maggiorazioni e i supplementi accessori, ivi compresi quelli che sono interamente o parzialmente a carico dello Stato, fino a quando essi risiedono sul territorio di uno dei due paesi contraenti.

Le anzidette prestazioni sono concesse da un paese contraente ai cittadini dell'altro paese che risiedono in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilite per i propri cittadini residenti in un terzo paese.

II. — Disposizioni particolari

Articolo 5

1. I cittadini italiani che sono soggetti o che sono stati assoggettati alla assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie di tale assicurazione, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, purchè al momento in cui si verifica l'evento assicurato

a) essi abbiano versato complessivamente, nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, contributi per almeno dieci anni interi, o,

b) abbiano abitato in Svizzera per un periodo complessivo di almeno dieci anni — di cui 5 anni immediatamente e ininterrottamente prima che si verifichi lo evento assicurato — ed abbiano versato durante questo tempo in complesso contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera per almeno un anno intero. Per quanto riguarda i frontalieri italiani, ciascun anno durante il quale essi siano stati occupati per almeno otto mesi in Svizzera, sarà assimilato ad un anno intero di soggiorno in Svizzera.

2. In caso di morte di un cittadino italiano che si trovi nelle condizioni stabilite al precedente prima alinea, lettere *a)* o *b)*, i suoi superstiti avranno diritto alle rendite ordinarie all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera.

3. L'articolo 40 della legge federale svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti relativo alla riduzione delle rendite, non è applicabile ai cittadini italiani.

4. I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente primo alinea, lettere *a)* o *b)*, nonchè i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane allo articolo primo. Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all'assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all'articolo primo e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane. Se, in base alle disposizioni della legislazione italiana, l'assicurato non può ugualmente far valere il diritto a pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferiti.

5. Il trasferimento dei contributi previsto al quarto alinea può essere chiesto:

a) se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni, o

b) al verificarsi dell'evento assicurato.

Il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, solamente nel caso in cui l'assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi trasferiti, nelle condizioni stabilite alla lettera *a)* del primo alinea.

Articolo 6

1. I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto alle pensioni previste dalla legislazione italiana indicata nell'articolo primo alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

2. I cittadini svizzeri che non si trovino nelle condizioni stabilite per avere diritto alle pensioni italiane, nonchè i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi versati, dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro, a titolo obbligatorio nell'assicurazione italiana indicata all'articolo primo.

3. Il rimborso dei contributi previsto al secondo alinea può essere chiesto:

a) se il cittadino svizzero ha lasciato l'Italia da almeno dieci anni, o

b) al verificarsi dell'evento assicurato.

Il cittadino svizzero, che ha ottenuto il rimborso dei contributi, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione italiana suindicata, in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una pensione nei confronti dell'assicurazione italiana, solamente nel caso in cui l'assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi rimborsati, nelle condizioni necessarie per avere diritto alle pensioni italiane.

III. — Disposizioni di applicazione

Articolo 7

1. Gli Enti e le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali dei due paesi contraenti, si presteranno vicendevolmente i loro buoni uffici come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione di assicurazione sociale. Questo principio vale anche per la applicazione delle assicurazioni sociali facoltative italiana e svizzera sul territorio di ciascuno dei due paesi contraenti. L'aiuto reciproco è prestato gratuitamente.

2. Gli accertamenti medici necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno dei paesi contraenti, relativi ad un avente diritto che risieda sul territorio dell'altro paese, sono effettuati a cura dell'ente assicuratore del paese di residenza su domanda ed a carico dell'ente assicuratore obbligato a fornire la prestazione.

Articolo 8

1. Le domande presentate agli enti assicuratori o ad altre autorità competenti di uno dei paesi contraenti, valgono anche come domande presentate agli enti assicuratori dell'altro paese.

2. I ricorsi che devono essere inoltrati entro un determinato termine a un'autorità di uno dei paesi contraenti, competente per riceverli, sono considerati come inoltrati in tempo utile, se sono stati depositati nello stesso termine presso una corrispondente autorità dell'altro paese.

Articolo 9

1. Gli enti assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente convenzione si libereranno validamente del loro obbligo nella moneta del loro paese.

2. Per i versamenti che, in conformità alla presente convenzione, debbano essere effettuati dall'ente assicuratore di uno dei paesi contraenti nell'altro paese, si osserveranno gli accordi di pagamento in vigore tra i due paesi. Se non esistesse alcun servizio di pagamenti tra i due paesi contraenti, le prestazioni dovute agli aventi diritto che si trovino nell'altro paese saranno messe a loro disposizione nel paese debitore, secondo le modalità che saranno stabilite dalle autorità amministrative supreme dei due paesi contraenti. Questa regola vale anche nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate in un terzo paese col quale non esista un servizio di pagamenti.

Articolo 10

1. Il beneficio delle esenzioni fiscali e da tasse previste dalla legislazione di uno dei paesi contraenti per i documenti da produrre agli enti assicuratori, alle autorità e ai tribunali delle assicurazioni sociali di tale paese è esteso ai documenti che, in applicazione della presente convenzione, debbono essere prodotti alle autorità corrispondenti dell'altro paese.

2. Tutti gli atti, certificati o documenti da produrre per l'applicazione della presente convenzione sono dispensati dalla legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

IV — Disposizioni finali e transitorie

Articolo 11

1. Le autorità amministrative supreme dei due paesi contraenti stabiliranno, di comune accordo, le misure di dettaglio per l'esecuzione della presente convenzione. In particolare, allo scopo di facilitare le relazioni tra gli enti assicuratori dei due paesi, esse potranno convenire di designare ciascuna un ente nel quale siano accentrati tutti i rapporti. Il pagamento effettuato dall'ente accentratore di un paese a quello dell'altro paese, libera validamente l'ente assicuratore debitore nei confronti dell'assicurato.

2. Le autorità amministrative supreme dei due paesi contraenti si comunicheranno, a mano a mano che saranno introdotte, le modificazioni sopravvenute nelle legislazioni indicate all'articolo primo, nonchè le disposizioni emanate per l'applicazione della presente convenzione.

3. Sono considerate come autorità amministrative supreme, ai sensi della presente convenzione:
per l'Italia:
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
per la Svizzera:
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Articolo 12

1. Una commissione consultiva mista è incaricata di curare la corretta applicazione della presente convenzione e di risolvere tutte le difficoltà nascenti dall'applicazione medesima.

2. La commissione si riunirà, a richiesta dell'uno o dell'altro governo, sia in Italia, sia in Svizzera. Essa sarà composta in misura paritetica, di rappresentanti delle amministrazioni interessate dei due paesi. Ciascuna delegazione potrà farsi assistere da esperti.

3. La commissione stabilirà direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potrà corrispondere direttamente con le amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Articolo 13

1. La presente convenzione, il cui originale è redatto in lingua italiana e francese sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, con effetto dal 1° gennaio 1951. Le disposizioni contenute negli articoli 5, quarto alinea e 6, secondo alinea, avranno, tuttavia, effetto dal 1° gennaio 1948.

3. La convenzione del 4 aprile 1949 tra l'Italia e la Svizzera, relativa alle assicurazioni sociali, è abrogata dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica della presente convenzione, con effetto dalle date fissate al secondo alinea.

4. La presente convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 1953 e si considererà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata dall'uno o dall'altro dei paesi contraenti. La denuncia deve essere notificata tre mesi prima dello scadere del termine originale o rinnovato.

Articolo 14

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore.

2. In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che i regimi di ciascuno dei due paesi contraenti possano prevedere per il caso di residenza all'estero di un assicurato.

3. Per ciò che riguarda i diritti in corso di acquisizione relativi a periodi di assicurazione compiuti prima della data nella quale la presente convenzione cesserà di essere in vigore, rimarranno applicabili le disposizioni della presente convenzione alle condizioni che saranno stabilite in un accordo complementare.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione, apponendovi i loro sigilli.

Roma, lì 17 ottobre 1951

Per l'Italia — Reale

Per la Svizzera — Saxer

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

Protocollo finale concernente la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 17 ottobre 1951 relativa alle assicurazioni sociali.

Al momento della firma della convenzione relativa alle assicurazioni sociali, conclusa tra l'Italia e la Svizzera, i plenipotenziari di ciascuno dei due paesi contraenti dichiarano, di trovarsi d'accordo sui seguenti punti:

1. Sono assimilate alle persone occupate nei servizi di Stato, ai sensi dell'articolo 3, secondo alinea, lettera *e*) della convenzione, le persone di nazionalità svizzera che sono occupate in Italia dall'Ufficio centrale svizzero del turismo.

2. In applicazione dell'articolo 3, terzo alinea della convenzione, le autorità amministrative supreme dei due paesi contraenti stabiliranno in particolare che i frontalieri domiciliati in Svizzera e lavoranti in Italia saranno, a loro domanda, sottoposti all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ed esonerati dalle assicurazioni sociali italiane indicate all'articolo primo della presente convenzione.

3. Sono in particolare considerati come aventi soggiornato in Svizzera ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurato, ai sensi dell'articolo 5, primo alinea, lettera *b*) della convenzione, i cittadini italiani i quali durante tale periodo siano stati permanentemente in possesso di un permesso svizzero di soggiorno o di domicilio. Tale disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui il permesso di domicilio sia stato mantenuto in virtù dell'articolo 9, terzo alinea, lettera *c*) della legge federale sul soggiorno e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931-8 ottobre 1948, nonostante un'assenza dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi.

4. E' considerato come verificato l'evento assicurato ai sensi dell'articolo 5, quinto alinea, lettera *b*) della convenzione:

a) nel momento in cui si verifica il rischio invalidità, morte o vecchiaia, secondo la legislazione italiana citata all'articolo primo della convenzione;

b) nel momento in cui si verifica il rischio di morte o vecchiaia in conformità alla legge federale svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nel caso in cui il trasferimento non sia stato domandato al momento stabilito dalla lettera *a*), nonchè nel caso in cui i contributi siano stati versati all'assicurazione svizzera successivamente a detto momento.

E' considerato come verificato l'evento assicurato, ai sensi dell'art. 6, terzo alinea della convenzione, nel momento in cui si verifica il rischio invalidità, morte o vecchiaia, in conformità alla legislazione italiana citata all'articolo primo della convenzione.

5. Il cittadino svizzero rientrato in Svizzera dopo essere stato assoggettato alle assicurazioni sociali italiane citate all'articolo primo della convenzione ha facoltà di continuare volontariamente le assicurazioni sociali italiane alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

6. Il cittadino italiano che, prima della entrata in vigore della presente convenzione, abbia ottenuto il trasferimento di contributi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione del 4 aprile 1949, può chiedere che tali contributi siano nuovamente trasferiti in Svizzera in conformità del terzo alinea dello stesso articolo. Siffatto trasferimento comprende anche le quote versate dai datori di lavoro, qualora tali quote siano state trasferite in applicazione della presente convenzione.

Il presente protocollo fa parte integrante della convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali firmata in data odierna ed avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata previste per detta convenzione.

Fatto a Roma in doppio esemplare il 17 ottobre 1951.

Per l'Italia — REALE

Per la Svizzera — SAXER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Convention entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
ET
LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBBLIQUE ITALIENNE

animés du désir d'améliorer la situation des ressortissants des deux pays en matière d'assurances sociales, ont résolu de conclure une nouvelle convention remplaçant celle du 4 avril 1949 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse:

Monsieur Arnold SAXER, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales à Berne,

Le Gouvernement de la Républbique italienne:

Monsieur Egidio REALE, Ministre d'Italie à Berne,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente Convention s'applique à toutes les législations actuellement en vigueur ou qui seront en vigueur ultérieurement dans chacun des deux pays contractants, y compris celles relatives aux régimes spéciaux, et concernant:

a) en Suisse, l'assurance fédérale vieillesse et survivants;

b) en Italie, l'assurance invalidité, vieillesse et survivants.

Article 2

Les ressortissants suisses et les ressortissants italiens jouissent, quant aux droits et aux obligations résultant des assurances sociales énumérées à l'article premier, de l'égalité de traitement, sous réserve des dispositions de la présente convention.

Article 3

1. Dans la gestion des assurances sociales énumérées à l'article premier, les dispositions applicables seront en principe uniquement celles du pays contractant où est exercée l'activité déterminante pour l'assurance.

2. Ce principe souffre les exceptions suivantes:

a) si des personnes occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des pays contractants sont envoyées pour une durée limitée par ladite entreprise sur le territoire de l'autre pays, les dispositions du pays où l'entreprise a son siège demeurent applicables si le séjour dans l'autre pays ne dépasse pas douze mois. La même règle doit être appliquée lorsque des personnes occupées par une entreprise ayant son siège dans l'un des pays contractants séjournent, en raison du caractère de leur occupation, par intermittence sur le territoire de l'autre pays;

b) si des entreprises artisanales ou agricoles s'étendent du territoire de l'un des pays contractants sur le territoire de l'autre pays, les dispositions applicables aux personnes occupées dans lesdites entreprises seront exclusivement celles du pays où l'entreprise a son siège;

c) si des personnes travaillant dans une entreprise de transport dont le siège est sur le territoire de l'un des pays contractants sont occupées soit passagèrement sur le territoire de l'autre pays soit d'une façon permanente sur des voies d'intercommunication ou dans des gares frontières, les dispositions applicables sont exclusivement celles du pays où l'entreprise a son siège. La même règle s'applique au personnel qui relève d'entreprises de transports aériens de l'un des pays contractants lorsque ce personnel est ressortissant de l'Etat de ladite entreprise et qu'il est occupé de manière permanente dans des aéroports de l'autre pays, ainsi qu'au personnel de ces entreprises passagèrement affecté au service de vol ou terrestre sur le territoire de l'autre pays;

d) les personnes engagées pour le compte de l'armateur sur un bateau affecté à la navigation maritime sont soumises, pour la durée de leur enrôlement, aux prescriptions en vigueur sur le territoire du pays contractant dont le bateau bat le pavillon;

e) les personnes occupées dans des services officiels (douanes, postes, contrôle des passeports, etc.) qui sont envoyées par l'un des pays contractants pour travailler sur le territoire de l'autre pays sont soumises aux prescriptions du pays contractant qui les envoie;

f) les chefs et les membres des missions diplomatiques et consulaires de l'un des pays contractants, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries, envoyés dans l'autre pays sont soumis à la législation du pays qui les envoie, s'ils sont ressortissants de ce pays. La même règle s'applique aux employés appartenant au cadre des chancelleries ainsi qu'aux personnes qui sont au service personnel desdits chefs, membres et fonctionnaires, lorsqu'ils sont ressortissants du pays représenté et ne demandent pas expressément à être soumis aux prescriptions du pays où ils sont occupés.

3. Les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants peuvent, d'un commun accord, prévoir, pour certains cas, des exceptions aux dispositions des 1er et 2e alinéas.

Article 4

Les ressortissants suisses et les ressortissants italiens qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales mentionnées à l'article premier reçoivent ces prestations, sans restriction aucune, avec tous les suppléments accessoires et majorations, y compris ceux qui sont entièrement ou partiellement à la charge des pouvoirs publics, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire de l'un des deux pays contractants.

Lesdites prestations sont accordées par l'un des pays contractants aux ressortissants de l'autre pays qui séjournent dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissant qui séjournent dans un pays tiers.

II. — Dispositions particulières

Article 5

1. Les ressortissants italiens qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l'évènement assuré:

a) ils ont versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total dix années entières au moins, ou;

b) ont habité en Suisse pendant au total dix années au moins — dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'évènement assuré — et ont durant ce temps versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins. En ce qui concerne les frontaliers italiens, chaque année durant laquelle ils ont été occupés au moins huit mois en Suisse sera assimilée à une année entière de séjour en Suisse.

2. En cas de décès d'un ressortissant italien qui satisfait aux conditions fixées au 1er alinéa, lettres *a*) ou *b*) ci-dessus, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

3. L'article 40 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, relatif à la réduction des rentes, n'est pas applicable aux ressortissants italiens.

4. Les ressortissants italiens qui ne satisfont pas aux conditions fixées au 1er alinéa, lettres *a*) ou *b*) ci-dessus, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger que les cotisations versées par l'assuré et ses employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants suisse soient transférées aux assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier. Celles-ci utiliseront les cotisations transférées en faveur de l'assuré afin de lui garantir les bénéfices résultant de la législation italienne citée à l'article premier, ainsi que des dispositions particulières qui seront édictées par les autorités italiennes. Si, en vertu des prescriptions de la législation italienne, l'assuré n'a également aucun droit à une pension, les assurances sociales italiennes lui rembourseront, sur demande, les cotisations qui leur ont été transférées.

5. Le transfert des cotisations prévu au 4e alinéa peut être exigé:

a) si le ressortissant italien a quitté la Suisse depuis dix années au moins, ou;

b) lors de la réalisation de l'évènement assuré.

Le ressortissant italien dont les cotisations ont été transférées aux assurances sociales italiennes ne peut plus faire valoir des droits à l'égard de l'assurance vieillesse et survivants suisse en vertu desdites cotisations. Il ne peut prétendre une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, de même que ses survivants, que si pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été transférées il satisfait aux conditions fixées au 1er alinéa, lettre *a*) ci-dessus.

Article 6

1. Les ressortissants suisses et leur survivants ont droit aux pensions prévues par la législation italienne mentionnée à l'article premier, aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.

2. Les ressortissants suisses qui ne satisfont pas aux conditions de durée de cotisation requises pour avoir droit aux pensions italiennes, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger le remboursement des cotisations versées par eux-mêmes et par leurs employeurs à titre obligatoire aux assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier.

3. Le remboursement des cotisations prévu au 2e alinéa peut être exigé:

a) si le ressortissant suisse a quitté l'Italie depuis dix années au moins, ou;

b) lors de la réalisation de l'évènement assuré.

Le ressortissant suisse qui a obtenu le remboursement des cotisations ne peut plus faire valoir de droits à l'égard des assurances sociales italiennes susmentionnées en vertu desdites cotisations. Il ne peut prétendre une pension italienne, de même que ses survivants, que si pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été remboursées il satisfait aux conditions de durée de cotisations requises pour avoir droit aux pensions italiennes.

III. — Dispositions d'application

Article 7

1. Les organismes et autorités compétents en matière d'assurances sociales dans chacun des deux pays contractants s'entraideront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation d'assurances sociales. Ce principe vaut également pour l'application des assurances sociales facultatives suisse et italienne sur le territoire de chacun des pays contractants. L'entraide est gratuite.

2. Les constatations médicales nécessaires à l'application des assurances sociales de l'un des pays contractants et qui concernent un ayant droit séjournant sur le territoire de l'autre pays sont ordonnées par l'organisme d'assurance du pays de séjour de l'ayant-droit, à la demande et à la charge de l'organisme d'assurance tenu à prestation.

Article 8

1. Les requêtes qui sont présentées auprès des organismes d'assurance ou d'autres autorités compétentes de l'un des pays contractants valent également comme requêtes présentées auprès des organismes d'assurance de l'autre pays.

2. Les recours qui doivent être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité de l'un des pays contractants compétente pour les recevoir sont considérés comme ayant été introduits en temps utile s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspondante de l'autre pays.

Article 9

1. Les organismes d'assurances qui ont à servir des prestations en vertu de la présente convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

2. Les versements qui, conformément à la présente convention, doivent être effectués par un organisme d'assurance de l'un des pays contractants dans l'autre pays, auront lieu conformément aux accords de paiements en vigueur entre les deux pays. Si aucun service de paiements ne devait exister entre les deux pays contractants, les prestations dues aux ayants droit qui se trouvent dans l'autre pays seront mises a leur disposition dans le pays débiteur, selon les modalités qui seront fixées par les autorités administratives suprèmes des deux pays contractants. Cette règle vaut également lorsque des prestations doivent être servies dans un pays tiers avec lequel il n'existe aucun service de paiements.

Article 10

1. Le bénéfice des exemptions fiscales et des exemptions de taxes prévues par la législation de l'un des pays contractants pour les documents à produire devant les organismes d'assurance, les autorités et les tribunaux des assurances sociales de ce pays est étendu aux documents qui, en application de la présente convention, doivent être produits devant les autorités correspondantes de l'autre pays.

2. Tous actes, documents et pièces à produire en vue de l'exécution de la présente convention sont dispensés de la légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.

IV — Dispositions finales et transitoires

Article 11

1. Les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants arrêteront, d'un commun accord, les mesures de délai pour l'exécution de la présente convention. Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurance des deux pays, convenir de désigner chacune un organisme centralisateur. Le paiement effectué par l'organisme centralisateur d'un pays à celui de l'autre pays libère valablement l'organisme d'assurance débiteur envers l'assuré.

2. Les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants se communiqueront de manière suivie les modifications survenues dans les législations mentionnées à l'article premier, de même que les dispositions prises par elles en vue d'exécuter la présente convention.

3. Sont considérées comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente convention:

pour la Suisse:

l'Office fédéral des assurances sociales;

pour l'Italie:

le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 12

1. Une commission consultative mixte est chargée de veiller à la bonne application de la présente convention et de régler toutes les difficultés relatives à cette application.

2. La commission se réunira, à la demande de l'un ou de l'autre des gouvernements, soit en Suisse soit en Italie. Elle sera composée en nombre égal de représentants des administrations intéressées des deux pays. Chaque délégation pourra s'adjoindre les experts nécessaires.

3. La commission fixera elle-même son organisation et son mode de travail. Elle pourra entrer directement en relations avec les administrations suisses ou italiennes intéressées.

Article 13

1. La présente convention dont l'original est rédigé en langues française et italienne sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. La présente convention entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, avec effet au premier janvier 1951. Toutefois, les articles 5, 4e alinéa et 6, 2e alinéa, porteront effet au 1er janvier 1948.

3. La convention du 4 avril 1949 entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales est abrogée le jour de l'échange des instruments de ratification concernant la présente convention, avec effet aux dates fixées au 2e alinéa.

4. La présente convention sera valable jusqu'au 31 décembre 1953 et sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des pays contractants qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Article 14

1. Les dispositions de la présente convention sont également valables pour les cas d'assurance qui se sont produits avant son entrée en vigueur.

2. En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes de chacun des deux pays contractants prévoiraient pour le cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

3. En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférants aux périodes d'assurances accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par un accord complémentaire.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Rome, le 17 octobre 1951

Pour la Suisse — SAXER

Pour l'Italie — REALE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

Protocole final concernant la Convention entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales du 17 octobre 1951.

Lors de la signature, à ce jour, de la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et l'Italie, les plénipotentiaires de chacun des deux pays contractants déclarent que l'entente existe entre eux sur les points suivants:

1. Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre *e*) de la convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en Italie par l'Officie central suisse du tourisme.

2. En application de l'article 3, 3e alinéa de la convention, les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants arrêteront notamment que les frontaliers domiciliés en Suisse et travaillant en Italie seront, à leur demande, soumis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse et exemptés des assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier de la convention.

3. Sont notamment considérés comme ayant habité en Suisse de manière ininterrompue durant les 5 années précédant immédiatement la réalisation de l'évènement assuré, au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre *b*) de la convention, les ressortissants italiens qui, durant cette période, ont été en permanence en possession d'un permis suisse d'établissement ou de séjour valable. Cette règle n'est toutefois pas applicable dans les cas où le permis d'établissement a été maintenu, en vertu de l'article 9, 3e alinéa, lettre *c*) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931-8 octobre 1948, malgré une absence de Suisse dépassant six mois.

4. Est considéré comme réalisation de l'événement assuré au sens de l'article 5, 5e alinéa, lettre *b*) de la convention:

a) le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l'article premier de la convention;

b) le moment de la réalisation du risque décès ou vieillesse conformément à la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse ou survivants, dans les cas où le tranfert n'a pas été demandé au moment fixé sous lettre *a*), ainsi que dans les cas où des cotisations ont été versées à l'assurance suisse postérieurement à ce moment.

Est considéré comme réalisation de l'évènement assuré au sens de l'article 6, 3e alinéa de la convention, le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l'article premier de la convention.

5. Le ressortissant suisse rentré en Suisse après avoir été assujetti aux assurances sociales italiennes mentionnées à l'article premier de la convention a la faculté de continuer volontairement l'assurance sociale italienne aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.

6. Le ressortissant italien qui, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, a obtenu le transfert de cotisations en vertu de l'article 3, 1er alinéa de la convention du 4 avril 1949, peut demander que ces cotisations soient transférées à nouveau en Suisse conformément au 3e alinéa du même article. Le transfert en retour englobe également les cotisations d'employeurs correspondantes, dans les cas où ces cotisations auraient été transférées en application de la présente convention.

Le présent protocole fait partie intégrante de la convention en date de ce jour entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales. Il aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que ladite convention.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 17 octobre 1951.

Pour la Suisse — SAXER

Pour l'Italie — REALE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 1101.

Inclusione dell'abitato di Bagnoregio (Viterbo) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 5 febbraio 1952, n. 1418/271;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Bagnoregio, in provincia di Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1952.

Determinazione del salario medio giornaliero ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari nei confronti dei lavoratori della piccola pesca delle Puglie riuniti in cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari dei lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1948 per la determinazione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, della misura minima dei salari medi ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio giornaliero ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari nei confronti dei lavoratori della piccola pesca delle Puglie riuniti in cooperative e che prestano la loro attività per conto delle cooperative stesse è determinato in L. 412,50.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(3935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 138, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Zollino (Lecce) di un mutuo di L. 177.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(4062)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Crespadoro (Vicenza) di un mutuo di L. 1.160.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4058)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gabicce Mare (Pesaro) di un mutuo di L. 3.705.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4059)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Antonimina (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.810.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4064)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 307, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Montignoso (Massa Carrara) di un mutuo di L. 2.520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4061)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 135, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.084.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4065)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 296, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Todi (Perugia) di un mutuo di L. 4.667.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4060)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 244, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) di un mutuo di L. 15.300.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4063)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Amalfi (Salerno) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951

(4066)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Novafeltria (Pesaro) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4067)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Costa di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Costa di Rovigo (Rovigo) di un mutuo di L. 1.072.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4068)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Nemi (Roma) di un mutuo di L. 3.183.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4069)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andreis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1952, registro n. 17 Int., foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Andreis (Udine) di un mutuo di L. 850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1952, è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal prof. Bortone Amerigo avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione di cui alla nota 18 agosto 1950, n. 5142, Direzione generale delle antichità e belle arti, divisione IV.

(3960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 agosto 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	649,75
» Firenze	624,90	645,45
» Genova	624,92	649 —
» Milano	624,90	649,50
» Napoli	624,90	647 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	649,25
» Torino	624,93	645 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 25 agosto 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,475
Id. 3,50 % 1902	63,30
Id. 3 % lordo	66,40
Id. 5 % 1935	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	74,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,575
Id. 5 % 1936	93,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,85

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 agosto 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	649,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1951 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	32.107.504,30
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttiferi – Buoni postali	»	590.179.816.128,75
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – fruttiferi – cc/cc postali	»	170.168.116.513,39
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato – infruttifero	»	93.438.711.916,67
3. Titoli:		
— di pertinenza della gestione propria	»	78.790.378.119,35
— di pertinenza del fondo di riserva	»	1.050.886.357,90
4. Partecipazioni a Consorzi e Enti vari	»	2.293.100.000 —
5. Conto corrente con l'Istituto per la ricostruzione industriale per l'ammortamento del capitale già in comparticipazione	»	12.000.000 —
6. Anticipazioni	»	4.221.552.562,69
7. Prestiti – Enti vari – con fondi propri	»	220.406.857.410,33
7. Prestiti – Enti vari – coi fondi dei c/c postali (legge 9-5-50, n. 315)	»	5.000.000.000 —
7. Prestiti – Enti vari – con fondi degli Istituti di previdenza	»	1.232.023.188,61
7. Prestiti – all'Incis con fondi di altri Istituti	»	663.656.031,61
8. Contabilità speciali – Credito verso il fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario	»	9.133.432.380 —
9. Credito in conto corrente con l'Inadel	»	1.131.287.457 —
10. Crediti vari – per rate di ammortamento sospese legge 7-11-1944, n. 282	»	698.470.237,39
10. Crediti vari – per rate di ammortamento rimaste da riscuotere	»	641.179.606,23
10. Crediti vari – per tassa di custodia sui depositi	»	35.997.819,77
10. Crediti vari – per diritti di polizza sui depositi	»	1.179.952,42
10. Crediti vari – per interessi passivi pagati anticipatamente	»	6.178.710,47
10. Crediti vari – per titoli diversi	»	659.148.503,93
11. Interessi e dividendi da riscuotere – su titoli di proprietà della Cassa	»	1.512.587.639,14
11. Interessi e dividendi da riscuotere – su prestiti ad Enti vari	»	579.785.699,83
11. Interessi e dividendi da riscuotere – su titoli di pertinenza del fondo di riserva	»	22.482.263,96
11. Interessi e dividendi da riscuotere – sui capitali in compartecipazione	»	162.030.663 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	2.277.369.771,64
13. Immobili (Palazzo sede della Cassa)	»	1 —
14. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1 —
15. Titoli in gestione di proprietà di Enti diversi	»	1.220.915.336,64
16. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	371.284.415 —
	L.	1.185.942.536.192,02
17. Effetti pubblici in depositi presso – l'Amministrazione centrale	L.	5.346.093.207,12
17. Effetti pubblici in depositi presso – le Intendenze di finanza	»	20.028.841.746,21
TOTALE	L.	1.211.317.471.145,35

PASSIVO

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato – Conto dei pagamenti presso le Sezioni di Tesoreria provinciale	L.	92.960.891.224,13
2. Mutui da somministrare	»	94.126.264.182,73
3. Depositi in numerario	»	8.624.851.809,01
4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti	»	236.044.000 —
5. Conti correnti – con il Ministero delle Poste e telecom. per il servizio dei cc/cc postali – c/ ordinario	»	170.015.136.433 —
5. Conti correnti – con il Ministero delle Poste e telecom. per il servizio dei cc/cc postali – legge 9-5-50, n. 135	»	5.000.000.000 —
5. Conti correnti – con la Banca d'Italia	»	20.000.000 —
5. Conti correnti – con Enti vari	»	21.668.581.474,24
6. Contabilità speciali – conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	774.737.499.132,16
6. Contabilità speciali – conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	584.589.204,45
7. Gestioni patrimoniali di enti diversi – debito per disponibilità in c/c	»	1.026.082.590,32
7. Gestioni patrimoniali di enti diversi – debito per titoli consegnati in gestione	»	1.220.915.336,64
8. Interessi da pagare – su depositi in numerario	»	268.625.662,72
8. Interessi da pagare – su depositi in effetti pubblici	»	462.017.065,52
9. Mandati inestinti	»	2.992.311.852,32
10. Debiti vari – verso gli Istituti di previdenza per fondi somministrati per mutui	»	1.343.988.835,88
10. Debiti vari – verso Istituti finanziatori per mutui all'Incis	»	662.101.253,81
10. Debiti vari – per spese di amministrazione	»	13.288,893 —
10. Debiti vari – per imposta di ricchezza mobile	»	133.209.450,59
10. Debiti vari – per utili del 1951 da versare	»	3.162.855.502 —
10. Debiti vari – diversi	»	2.814.077.929,55
Da riportare	L.	1.182.073.331,832,07

	Riporto	L.	1.182.073.331.832,07
11. Fondi di riserva ordinari		L.	3.437.919.944,95
12. Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti		»	371.284.415 —
13. Fondo di accantonamento relativo a quote di compartecipazione sul capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche		»	60.000.000 —
		L.	1.185.942.536.192,02
14. Debito verso i depositanti di effetti pubblici		»	25.374.934.953,33
	TOTALE . . .	L.	1.211.317.471.145,35

Situazione al 31 dicembre 1951 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle poste e telecomunizioni – conto corrente infruttifero	L.	5.695.743.720,17
2. Cassa depositi e prestiti – conto corrente	»	774.737.499.132,16
3. Tesoro dello Stato per anticipazione all'I.M.I.	»	22.351.919.291 —
4. Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse di risparmio postali di Vienna	»	38.893.227 —
5. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	14.746.454 —
6. Idem – interessi da riscuotere	»	427.242,75
7. Interessi rimasti da riscuotere su anticipazioni 3 % I.M.I.	»	332.801.224 —
8. Tesoro dello Stato per contributo a copertura delle maggiori spese sui buoni postali fruttiferi dell'esercizio 1948	»	605.298.381,44
9. Mobili	»	1 —
10. Titoli di rendita del fondo di riserva	»	1.009.596.103,45
11. Interessi da riscuotere sui titoli del fondo di riserva	»	25.700.218,24
12. Palazzo sede delle Casse di risparmio postali (costo)	»	5.703,325,54
TOTALE . . .	L.	804.818.328.320,75

PASSIVO

1. Depositanti – per depositi di risparmio – nominativi	L.	71.945.115.606 —
1. Depositanti – per depositi di risparmio – al portatore	»	7.751.008.807 —
1. Depositanti – per depositi giudiziari	»	3.257.083.766,02
2. Buoni postali fruttiferi	»	713.316.019,422 —
3. Creditori diversi	»	2.171 —
4. Credito dell'Erario per imposta di ricchezza mobile ed addizionale.	»	412.838.047,10
5. Creditori per spese di amministrazione dei Buoni fruttiferi	»	1.065.663.797 —
6. Creditori per spese di amministrazione del risparmio postale ordinario	»	1.102.275.309 —
7. Utili dell'esercizio 1951 da versare al Tesoro dello Stato.	»	1.817.024.004,76
8. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni.	»	3.000.000.000 —
9. Fondo di riserva	»	1.151.297.390,87
TOTALE . . .	L.	804.818.328.320,75

Situazione al 31 dicembre 1951 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4 %	L.	14.529.841,37
2. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 3,75 % » Città di Genova e Milano »	»	33.357.773,36
3. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » (annualità a carico del Tesoro dello Stato)	»	65.812.354,85
4. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	273.012.297,69
5. Mutuatari — versamenti in conto annualità relativa a mutui in cartelle ordinarie 4 %	»	214.934,75
6. Cassa depositi e prestiti — c/c fruttifero	»	7.000.000 —
7. Cassa depositi e prestiti – c/c infruttifero	»	19.100.966,05
8. Titoli di proprietà.	»	78.281.099,42
9. Cartelle 4 % inalienate	»	766.000 —
10. Debitori per interessi scaduti sui titoli di proprietà	»	1.832.090,87
11. Debitori per interessi scaduti sulle cartelle 4 % inalienate	»	15.320 —
12. Banche estere – conti correnti	»	920.236,69
13. Mobili	»	1 —
TOTALE . . .	L.	494,842.916,05

PASSIVO

1.	Cartelle ordinarie 4 % - in circolazione - conto capitale	L.	14.523.000 —
2.	Cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma » in circolazione - conto capitale	»	65.811.500 —
3.	Cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano » in circolazione - conto capitale	»	33.358.000 —
4.	Cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli » in circolazione - conto capitale	»	273.014.000 —
5.	Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4 %	»	2.153.400 —
6.	Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	1.439.500 —
7.	Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	»	5.426.000 —
8.	Portatori di titoli - conto capitale estratto su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	2.730.000 —
9.	Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4 %	»	332.756 —
10.	Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	391.189,10
11.	Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 3,75 % « Città di Genova e Milano »	»	966.206,25
12.	Portatori di titoli - conto interessi scaduti su cartelle ordinarie 4,50 % « Città di Napoli »	»	6.204.240 —
13.	Mutuatari - versamenti in conto annualità da scadere relative a mutui in cartelle ordinarie 4 %	»	39.180,10
14.	Mutuatari - loro credito per capitale non somministrato in mutui	»	204.718,45
15.	Mutuatari - loro credito per interessi da rimborsare sul capitale non somministrato	»	45.567,69
16.	Tesoro dello Stato - c/c speciale per il servizio all'estero delle cartelle speciali 3,75 % « Città di Roma »	»	475.161,27
17.	Creditori diversi	»	283.394,60
18.	Spese d'amministrazione - residui da pagare	»	6.911.313 —
19.	Erario - suo credito per imposte e tassa di quietanza	»	1.013,80
20.	Fondo di riserva	»	80.532.775,79
	TOTALE	L.	494.842.916,05

Situazione al 31 dicembre 1951 del servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni.

ATTIVO

1.	Titoli di rendita - valore d'inventario	L.	5.634.745,17
2.	Interessi attivi da riscuotere	»	147.866,74
3.	Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente	»	895.146,66
	TOTALE	L.	6.677.758,57

PASSIVO

1.	Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.738,42
2.	Depositi d'affrancazioni	»	211.933,92
3.	Interessi passivi da pagare	»	897.300,08
4.	Debitori e creditori diversi	»	10.786,15
	TOTALE	L.	6.677.758,57

Situazione al 31 dicembre 1951 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

ATTIVO

1.	Titoli di rendita { capitale	L.	8.916.100 —
	Titoli di rendita { interessi da riscuotere	»	158.022,25
2.	Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente	»	4.261.587,72
	TOTALE	L.	13.335.709,97

PASSIVO

1.	Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.612.169,95
2.	Avanzo di gestione	»	5.723.540,02
	TOTALE	L.	13.335.709,97

Situazione al 31 dicembre 1951 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ATTIVO

1.	Titoli di rendita { valore d'inventario	L.	14.830.267.224,13
	Titoli di rendita { interessi da riscuotere	»	231.707.794,31
2.	Cassa depositi e prestiti - debito in conto corrente	»	200.135.259,84
	TOTALE	L.	15.262.110.278,28

PASSIVO

1.	Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	15.262.110.278,28

Situazione al 31 dicembre 1951 degli Istituti di previdenza ferroviari

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio dell'attività patrimoniali liquide	L.	115.661.487,08
Titoli { capitale	»	584.215.627,70
Titoli { interessi da riscuotere	»	13.707.237,23
Credito verso la Società delle strade ferrate del Mediterraneo	»	7.410.866,54
Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	315.500.327 —
Mutui concessi dal Ministero dei trasporti alle cooperative edilizie ferroviarie	»	41.927.496,98
Mutui contro cessione del quinto dello stipendio dei ferrovieri	»	137.011.367,17
Mutuo alle Ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma	»	6.528.007,91
Disavanzo patrimoniale	»	7.911.469.962,39
Fondi speciali:		
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	L.	237.534.758 —
Titoli { capitale	»	152.873.031,01
Titoli { interessi da riscuotere	»	3.986.625,35
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	»	21.238.032,05
TOTALE	L.	9.549.064.826,41

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:		
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle pensioni	L.	9.133.432.380 —
Fondi speciali:		
Patrimonio	»	415.632.446,41
TOTALE	L.	9.549.064.826,41

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA
F. MAUGINI

IL DIRETTORE GENERALE
BONANNI

(3673)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Don Battista Diaz fu Baingio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari).

2. Il sig. Antonio Rudas fu Gregorio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laerru (Sassari).

3. Il sig. avv. Peppino Andria fu Ettore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari).

4. Il sig. Sotero Boi di Antonio Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santo Sperato (Cagliari).

5. Il sig. Mario Saba di Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari).

6. Il sig. Vincenzo Loche, noto Giuseppe, fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simaxis (Cagliari).

7. Il sig. Salvatore Pes di Anacleto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Segariu (Cagliari).

8. Il sig. Giovanni Antonio Floris fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari).

9. Il sig. Giuseppe Loi fu Beniamino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro).

10. Il sig. Tomaso Agostino Carta fu Adorabile è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sedini (Sassari).

11. Il sig. Francesco Pitzalis Melis fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari).

12. Il sig. Massimo Ardu fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari).

13. Il sig. Maurizio Pinna fu Serafino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari).

14. Il sig. Salvatore Meloni fu Efisio Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Basilio (Cagliari).

15. Il sig. Giuseppe Cocco fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari).

16. Il sig. Antonio Maria Demartis fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).

17. Il sig. Enrico Melas fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3913)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1952, con cui fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto Presidenziale 14 luglio 1951;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di sottoporre i candidati all'esame orale facoltativo di lingue straniere, di integrare la Commissione stessa con la nomina di un professore di dette lingue;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse viene integrata, per gli esami orali del concorso stesso, con il seguente componente:

De Portu prof. Enrico, docente presso la Facoltà di economia e commercio di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1952
Registro Presidenza n. 65, *foglio n.* 333. — FERRARI

(3872)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad otto borse di studio per il perfezionamento in discipline che interessano il campo dell'agricoltura

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per il perfezionamento nelle varie discipline che interessano il campo dell'agricoltura allo scopo di avviare giovani laureati alla sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad otto borse di studio per il perfezionamento in discipline interessanti il campo dell'agricoltura.

Le dette borse di studio, da usufruirsi presso gli Istituti appresso indicati, saranno assegnate nel numero e per le specializzazioni rispettivamente specificati:

Scuola di meccanica agraria di Roma: meccanica agraria n. 1;

Stazione sperimentale di selvicoltura in Firenze: scienze forestali n. 1;

Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo: avicoltura n. 2;

Stazione sperimentale per le piante officinali di Napoli: piante officinali n. 1;

Stazione sperimentale del freddo di Milano: conservazione delle derrate alimentari mediante il freddo n. 1;

Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo in Firenze: pedologia n. 2.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno, a partire dal 1° dicembre 1952 e l'importo è di L. 360.000 (trecentosessantamila) annue lorde pagabili in rate mensili posticipate su presentazione di certificato di frequenza rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene usufruita.

La borsa può essere confermata senza concorso allo stesso assegnatario per due anni successivi, su rapporto del direttore dell'Istituto presso cui viene fruita.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito nell'anno accademico 1951-52 la laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche o in chimica o in chimica industriale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, la disciplina o le discipline nelle quali l'aspirante intende perfezionarsi.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di una delle lauree di cui all'art. 3, indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto;

7) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento;

8) Tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengano di presentare, ivi compresa copia della tesi di laurea.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a' termini del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

L'esame consiste in un colloquio che verterà sul programma annesso al presente decreto con particolare riferimento alla materia o alle materie in cui il candidato ha dichiarato di volersi specializzare.

L'esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui avrà luogo l'esame.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri scelti fra i direttori delle Stazioni sperimentali agrarie o fra i professori universitari.

Funzionerà da segretario un impiegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

La Commissione, in base ai titoli e alle prove di esame, compilerà le graduatorie dei candidati giudicati meritevoli delle borse per le rispettive specializzazioni.

Il punteggio definitivo viene espresso in sessantesimi dei quali dieci sono riservati alla valutazione dei titoli e cinquanta a quella dell'esame. Non sono compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano conseguito almeno 35/50 nella prova di esame.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nelle graduatorie a seconda l'ordine delle graduatorie medesime entro il numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non si presentino a frequentare l'Istituto presso cui sono destinati a fruire della borsa.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto gli assegnatari, nel termine di cui al comma precedente, debbono dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, in caso affermativo, debbono comprovare di avervi rinunziato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa coloro che per ingiustificati motivi non frequentino l'Istituto per un periodo superiore a trenta giorni.

In caso di rinunzia, o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data di rinunzia o di decadenza e fino al 30 novembre 1953, salvo l'applicazione del secondo comma del precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1952
Registro n. 14, *foglio n.* 183. — BERITELLI

PROGRAMMA DI ESAME

Terreno agrario:

Origine e formazione — Costituenti minerali ed organici — Stato colloidale della materia e sue proprietà — Tessitura e struttura del suolo e relativa classificazione rispetto a tali proprietà — Le funzioni del terreno agrario in rapporto alla produzione agraria (azione della massa, della circolazione e disponibilità di aria e di acqua, elementi nutritivi, reazione, ecc.) — Attività e funzioni microbiologiche.

Ambiente climatico:

Azione del clima sulla produzione agraria — Classificazione degli ambienti climatici in relazione alla piovosità e alla temperatura.

Organismo vegetale ed animale:

Caratteri fondamentali del metabolismo vegetale e di quello animale — Scambi con l'ambiente (principali nozioni sulla nutrizione vegetale ed animale, respirazione, escrezione e secrezione) — Nozioni sui principali componenti chimici dell'organismo vegetale ed animale (glucidi, lipidi, protidi, vitamine, ormoni e sali minerali).

Ereditarietà e riproduzione:

Concetto di variabilità e di ereditarietà negli organismi — Fenotipo e genotipo — Leggi Mendeliane della ereditarietà — Costituzione e formazione dei gameti — Teoria cromosomica — Nozioni sulle principali teorie dell'evoluzione — Nozioni sui metodi di miglioramento genetico delle colture e degli allevamenti animali (selezione, ibridazione, ecc.).

(4172)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Mesagne

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 successivo, con il quale veniva indetto, tra gli altri, il concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Mesagne (Brindisi);

Ritenuto che il concorso per il posto predetto era stato già bandito con decreto del 23 febbraio 1952;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 20 giugno 1952 è revocato, limitatamente alla parte riguardante il concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Mesagne.

Roma, addì 25 luglio 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(3747)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.